



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

Serv. PL-FS Area DG-1-2

Rif.:

Allegati:

Ai Signori Presidenti
dei Consigli dei Collegi dei
Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti
dei Comitati Regionali dei Geometri e
Geometri Laureati

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana di Previdenza e
Assistenza dei Geometri Liberi
Professionisti

LORO SEDI

Oggetto: chiarimenti sull'osservanza dell'obbligo di possesso e di esibizione del Green Pass presso i Collegi e presso gli studi professionali.

Con riferimento alle richieste circa i chiarimenti in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'art. 9-quinquies, commi 1, 2 e 11, D.L. 52/2021 e s.m.i., dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 salvo proroghe, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass) sussiste per i soggetti che intendano accedere alla sede del Collegio. Oltre ai dipendenti, quindi, il predetto obbligo è imposto altresì a tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nella sede dell'Ente medesimo nonché a tutti i soggetti che vi accedano in quanto titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (fatta eccezione soltanto per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute).

**Piazza Colonna, 361
00187 Roma**

**Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336**

**www.cng.it
cng@cng.it**

C.F. 80053430585

Per l'effetto (e come è stato espressamente chiarito, sul punto, nel D.P.C.M. 12/10/2021) “l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il Green Pass per accedere agli uffici [del Collegio] è quella degli utenti [compresi, quindi, gli iscritti all'Albo], ovvero di coloro i quali [vi] si recano [...] per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.”

Per ciò che attiene ai controlli sull'osservanza dell'obbligo in questione, i Collegi dovranno definire “le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche [...] anche a campione, prevedendo, prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso [alla sede del Collegio]” (ex art. 9-quinquies, comma 5, del citato D.L. n. 52/2021 e s.m.i.

Va da sé che, comunque, il possesso del Green Pass non esime dal rispetto di tutte le misure di prevenzione già prescritte (es. utilizzo della mascherina, distanziamento, divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili al COVID-19, etc.) né, tantomeno, dagli obblighi di isolamento e di comunicazione a cui è tenuto chi dovesse contrarre il COVID-19 o trovarsi in stato di quarantena.

Per quanto, invece, riguarda l'obbligo specifico del Green Pass negli studi professionali si rinvia a quanto statuito dall'art. 9-septies del citato D.L. n. 52/2021 e s.m.i. nonché dalle disposizioni attuative di cui al D.P.C.M. del 17.06.2021 e s.m.i.

Si evidenzia, infine, che allo stato non sono state dettate specifiche prescrizioni afferenti ai controlli e/o verifiche sull'osservanza dell'obbligo del Green Pass da parte del libero professionista.

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE


(dott.ssa Paola Laudati)